



REPUBBLICA ITALIANA
CITTA' DI VILLADOSSOLA
 PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA

N. 1802 di Prot.

N. 4 Reg. Delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

Piano Regolatore Generale Comunale - Variante parziale "V26" con contestuale verifica di assoggettabilità a V.A.S. - L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i., art. 17, comma V - D.G.R. n. 25-2977 del 29.02.2016, allegato 1 - Approvazione definitiva

L'anno duemilaventitre addì sei del mese di febbraio alle ore 18:00 si è riunito il Consiglio Comunale nella solita sala delle adunanze del Municipio, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione; dato atto della regolarità della convocazione, e fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Presente
1. TOSCANI BRUNO - Sindaco	Sì
2. BORCA PIERANGELA - Assessore	Sì
3. CITTADINO STEFANO - Assessore	Sì
4. GERVASONI MASSIMO - Assessore	Sì
5. NINO MICHAEL - Consigliere	Sì
6. NATOLI LEONE - Consigliere	Giust.
7. DE ROSA FAUSTA - Consigliere	Sì
8. QUADRI MARISA DOMENICA - Consigliere	Sì
9. RIGANTI CHIARA - Consigliere	Giust.
10. BANDINI IVANA - Consigliere	Sì
11. SQUIZZI FRANCESCO - Consigliere	Sì
12. MANDICA SEBASTIANO - Consigliere	Sì
13. MANDICA ROMINA - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	11
Totale Assenti:	2

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Munda Fernanda il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sig. NINO MICHAEL assume la presidenza dell'adunanza e riconosciutane la validità a norma di legge, dichiara aperta la seduta, designando a scrutatori i tre Consiglieri Signori:
 e invita il consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti all'ordine del giorno elencati nell'invio notificato.

Interviene alla seduta l'Assessore Sig. Romeggio Maurizio, scelto fra i cittadini non facenti parte del Consiglio, ai sensi dell'art. 47, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 36, comma 2, dello Statuto comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- la L.R. 05.12.1977, n. 56 e s.m.i., nonché le altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia, il Piano Territoriale Regionale (PTR) approvato con D.C.R. n. 122-29783 del 21.07.2011 ed il Piano Paesaggistico regionale approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 03.10.2017;
- il D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. relativamente alla procedura di valutazione ambientale strategica ed in particolare l'art. 5, comma 1, lettere "p" (autorità competente), "q" (autorità procedente) e "r" (proponente);
- la D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008, pubblicata sul B.U.R. n. 24 del 12.06.2008 "Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di V.A.S. di piani e programmi" ed in particolare l'aspetto riguardante i soggetti competenti in materia ambientale e l'autorità preposta alla V.A.S.;
- l'Allegato 1 alla D.G.R. n. 25-2977 del 29.02.2016 "Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della L.R. 05.12.1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)" che sostituisce, integrandolo, l'Allegato II alla citata D.G.R. n. 12-831 del 09.06.2008, inerente indirizzi specifici per la pianificazione urbanistica;

Premesso che il Comune di Villadossola è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale, approvato con D.G.R. n. 7-8840 del 31.03.2003;

Attestato che le modificazioni introdotte in sede di approvazione del Piano Regolatore Generale o delle sue varianti generali o strutturali sono state recepite nel Piano Regolatore Generale vigente (art. 17, comma 5, lettera a);

Dato atto che:

- con D.C.C. n. 27 del 31.07.2003 è stata approvata una prima variante parziale ai sensi del 7° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., tale variante è stata denominata "V1" ed aveva per oggetto:
 - piste ciclopedonali
 - insediamento commerciale (ex mensa SISMA)
 - parcheggio località Gaggio;
- con D.C.C. n. 6 del 30.03.2004 è stata approvata una seconda variante parziale ai sensi del 7° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., tale variante è stata denominata "V2" ed aveva per oggetto:
 - sito da bonificare ai sensi del D.L. 05.02.1997, n. 22
 - Piano di Zona Legge 167/1962 decatuto
 - parcheggio località Castello
 - aree artigianali
 - viabilità;
- con D.C.C. n. 44 del 30.04.2004 è stata approvata una terza variante parziale ai sensi del 7° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., tale variante è stata denominata "V3" ed aveva per oggetto:
 - sistemazione percorsi di pesca sportiva lungo il torrente Ovesca
 - area comunale adibita a Protezione Civile – A.I.B.;

- con D.C.C. n. 28 del 14.06.2005 è stata approvata una quarta variante parziale ai sensi del 7° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., tale variante è stata denominata "V4" ed aveva per oggetto:
 - modifica N.T.A. destinazione d'uso area "Poscio"
 - trasferimento di volumetria da RU1 (lotto R-3) a zona C-23 con cambio di destinazione d'uso area parcheggio e zona C-23
 - cambio di destinazione d'uso da Area Verde a zona B in Via Valdré
 - modifica destinazione d'uso silos da zona D1-4 ad Area di Interesse Comune
 - modifica N.T.A. destinazione d'uso area E1
 - modifica N.T.A. modalità di intervento zona D4;

- con D.C.C. n. 23 del 12.04.2006 è stata approvata una quinta variante parziale ai sensi del 7° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., tale variante è stata denominata "V5" ed aveva per oggetto:
 - modifica N.T.A. zona "E1-1"
 - cambio di destinazione d'uso da "E1" a "E1-1" a Nord su asse Villadossola-Domodossola
 - cambio di destinazione d'uso da "area verde" a "zona B" a Nord nei pressi di Via Pisacane;

- con D.C.C. n. 48 del 31.08.2006 è stata approvata una sesta variante parziale ai sensi del 7° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., tale variante è stata denominata "V6" ed aveva per oggetto:
 - modifica N.T.A. zona "E1-1"
 - modifica N.T.A. edifici esistenti costituenti volume
 - cambio di destinazione d'uso da "NI-20" a "zona B" in Via Brigade Partigiane
 - cambio di destinazione d'uso da "zona B" e area "CA-29" ad area "CD-15" in Via Sempione
 - cambio di destinazione d'uso da strade esistenti ad area "CDA-3" in Viale Liguria
 - modifica destinazione d'uso silos da Area di Interesse Comune a zona "D1-4" nello stabilimento Vinavil
 - modifica N.T.A. aree "D3-5"
 - cambio di destinazione d'uso da "C45" a "zona B" in Via Rovaccio
 - cambio di destinazione d'uso da "area verde" a "D3-5" in zona Carburo
 - modifica N.T.A. aree "D2-7"
 - cambio di destinazione d'uso da zona "E1" a "area verde" in località Lancone
 - cambio di destinazione d'uso da zona "CD4" a "area di interesse comune" in località ex cinema;

- con D.C.C. n. 73 del 27.11.2006 è stata approvata una settima variante parziale ai sensi del 7° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., tale variante è stata denominata "V7" ed aveva per oggetto:
 - cambio di destinazione d'uso da area di rispetto "E1-1" ad area "CD-14" in località "Laghetto"
 - inserimento strada accesso alla cava in località Pianasca
 - stralcio strada di collegamento tra Piazza Valle d'Aosta e Via Cardezza
 - rettifica viaria di Via Rigoletto e collegamento Villa Sud
 - modifica N.T.A. aree "CD";

- con D.G.R. n. 28-9695 del 30.09.2008 è stata approvata una ottava variante ai sensi del 4° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., tale variante è stata denominata "V8" ed aveva per oggetto:
 - cambio di destinazione d'uso da area agricola ad elevata produttività "E1£ ad area "AS" impianti di interesse generale per i trasporti in località Brughera;

- con D.C.C. n. 35 del 28.05.2007 è stata approvata una nona variante parziale ai sensi del 7° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., tale variante è stata denominata "V9" ed aveva per oggetto:
 - cambio di destinazione d'uso da zona B "tessuti edilizi saturi" a zona di interesse comune per la realizzazione di nuova autorimessa ad uso Club Alpino Italiano
 - inserimento di nuova strada a servizio della località Mongiardino
 - modifica delle N.T.A. di integrazione ed aggiornamento al nuovo regolamento edilizio comunale conforme al regolamento tipo regionale
 - aggiornamento cartografico rispetto all'arretramento della fascia di rispetto cimiteriale in area P.I.P.;

- con D.C.C. n. 74 del 19.11.2007 è stata approvata una decima variante parziale ai sensi del 7° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., tale variante è stata denominata "V10" ed aveva per oggetto:
 - inserimento strada accesso ai fondi limitrofi e alla cava in località Pianasca
 - cambio di destinazione d'uso da zona "NA-4" a parcheggio pubblico in località Noga
 - cambio di destinazione d'uso da zona per impianti urbani e tessuti edilizi saturi ad area per insediamenti commerciali, direzionali e turistico ricettivi in Via Vittoni
 - rettifica cartografica pista ciclabile;

- con D.C.C. n. 5 del 12.02.2008 è stata approvata una undicesima variante parziale ai sensi del 7° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., tale variante è stata denominata "V11" ed aveva per oggetto:
 - stralcio strada accesso alla cava in località Pianasca
 - rettifica viaria di Via Rigoletto e collegamento Villa Sud
 - modifica N.T.A. RU1 – CD2 – CD3

- con D.C.C. n. 57 del 03.11.2009 è stata approvata una dodicesima variante parziale ai sensi del 7° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., tale variante è stata denominata "V12" ed aveva per oggetto:
 - cambio di destinazione d'uso da zona "ERC-2" a zona "B" in Via Ferriere
 - cambio di destinazione d'uso da area di "interesse comune" a "NI6" e zona "B" e cambio di destinazione d'uso da viabilità in progetto a zona "B" tra Via Cardezza e Piazza Valle d'Aosta
 - rettifica cartografica viabilità piste ciclabili
 - rettifica cartografica viabilità S.S. 33 del Sempione
 - rettifica cartografica da area "E-1" a strada esistente in Via Buera
 - aggiornamento cartografico con l'inserimento della viabilità esistente nell'area "ex Fomas" e dell'area "P.I.P. – S.A.I.A."
 - introduzione nelle N.T.A. dell'arco temporale di validità dell'autorizzazione alla coltivazione di cava "Pedemonte";

- con D.C.C. n. 60 del 28.10.2010 è stata approvata una tredicesima variante parziale ai sensi del 7° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i. tale variante è stata denominata "V13" ed aveva per oggetto:
 - cambio di destinazione d'uso in parte zona "CDA-3" ed in parte "CD-1" a zona "B" in Viale Liguria
 - cambio di destinazione d'uso da in parte zona "CD-1" e zona "Parcheggio in progetto" ad in parte area "NI-24" e in parte "NI-25" nel quartiere Villa Sud
 - cambio di destinazione d'uso da in parte zona "NI-4" ad in parte zona "E1-1" ed in parte "Parcheggio in progetto" e contestuale modifica perimetrazione P.E.E.P. nel quartiere Villa Sud

- perimetrazione nuovo P.E.E.P. nella nuova area "NI-24" e contestuale modifica N.T.A. art. 3.2.6. punto 4) – Aree di nuovo insediamento "NI"
 - frazionamento area "D3-5" in area "D3-5" e "D3-1" e contestuale modifica perimetrazione P.I.P.
 - aggiornamento cartografico fascia di rispetto cimiteriale
 - modifica N.T.A. art. 3.2.2. punto 5) – Tessuti edilizi saturi "B";
- con D.C.C. n. 32 del 29.09.2011 è stata approvata una quattordicesima variante parziale ai sensi del 7° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., tale variante è stata denominata "V14" ed aveva per oggetto:
 - cambio di destinazione d'uso da zona "E1-1" e "B" a "D2-1" e da zona "E1-1" a "B" nel sito di bonifica "ex Ruga"
 - modifica N.T.A. artt. 3.2.2., 3.2.3, 3.2.4., 3.2.5. e 3.2.6
 - trasferimento di volumetria da CA-7 a zona C-50;
- con D.C.C. n. 2 del 30.01.2012 è stata approvata una quindicesima variante parziale ai sensi del 7° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., tale variante è stata denominata "V15" ed aveva per oggetto:
 - cambio di destinazione d'uso da zona "B" a parcheggio pubblico in progetto in località Piaggio;
- con D.C.C. n. 6 del 08.03.2012 è stata approvata una sedicesima variante parziale ai sensi del 7° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., tale variante è stata denominata "V16" ed aveva per oggetto:
 - modifica N.T.A. artt. 3.2.2., 3.2.3., 3.2.4., 3.2.5. e 3.2.6
 - modifica N.T.A. art. 3.4.1
 - modifica N.T.A. art. 3.5.6;
- con D.C.C. n. 39 del 26.09.2012 è stata approvata una diciassettesima variante parziale ai sensi del 7° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., tale variante è stata denominata "V17" ed aveva per oggetto:
 - cambio di destinazione d'uso da area verde a D3-10 e da area E1 ad area verde;
- con D.C.C. n. 2 del 07.04.2015 è stata approvata una variante strutturale ai sensi della L.R. 1/2007 e del Regolamento Regionale recante "Disciplina delle Conferenze e pianificazione previste dall'art. 31 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), come inserito nell'articolo 2 della legge regionale 26 gennaio 2007, n. 1" approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 5 marzo 2007, n. 2/R, finalizzato all'adeguamento al R.I.R.; tale variante è stata denominata "V18";
- con D.C.C. n. 7 dell'11.02.2013 è stata approvata una diciannovesima variante parziale ai sensi del 7° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., tale variante è stata denominata "V19" ed aveva per oggetto:
 - cambio di destinazione d'uso da zona "E1-1" a "B" in Via Toce;
 - cambio di destinazione d'uso da zona "D4" a "B" nell'area denominata ex-Fomas
 - modifica N.T.A. art. 3.3.1 punto 5 bis) – Aree con impianti industriali esistenti che si confermano "D1" nell'area denominata Poscio;
- con D.C.C. n. 34 del 04.07.2013 è stata approvata una ventesima variante parziale ai sensi del 7° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., tale variante è stata denominata "V20" ed aveva per oggetto:
 - stralcio di parte della perimetrazione area P.E.E.P.;

- con D.C.C. n. 74 del 28.11.2013 è stata approvata una ventunesima variante parziale ai sensi del 7° comma dell'art. 1 della L.R. 56/77 e s.m.i., tale variante è stata denominata "V21" ed aveva come oggetto:
 - specificazione normativa all'art. 3.3.3. delle N.T.A.;
- con D.C.C. n. 36 del 27.07.2016 è stata approvata una ventiduesima variante parziale ai sensi del 7° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., tale variante è stata denominata "V22" ed aveva come oggetto:
 - cambio di destinazione d'uso da zona "parcheggio in progetto" in zona "C-9"
 - cambio di destinazione d'uso da zona "B" in zona "C-63"
 - cambio di destinazione d'uso da in parte zona "D1-7" in zona "B"
 - cambio di destinazione d'uso da in parte zona "C-47" in zona "B"
 - cambio di destinazione d'uso da in parte zona "CA-6" in zona "B"
 - cambio di destinazione d'uso da zona "B" in zona "C-66"
 - cambio di destinazione d'uso da zona "B" in zona "C-64"
 - cambio di destinazione d'uso da zona "B" in zona "C-65"
 - cambio di destinazione d'uso da in parte zona "NI4" in parte zona "parcheggio pubblico in progetto" a zona "E1-1" nel quartiere Villa Sud con eliminazione della modalità di intervento tramite P.E.E.P.
 - stralcio strada di variante agli abitati di Villadossola (vecchia) e Noga della S.P. n. 67
 - stralcio di parte della perimetrazione area nuovo P.E.E.P. nella zona "NI24" nel quartiere Villa Sud
 - specificazione normativa all'art. 3.3.3. delle N.T.A.
 - modifica normativa all'art. 3.2.3. delle N.T.A.;
- nel 2018 (D.C.C. n. 9 del 12.03.2018) è stata adottata la Proposta Tecnica del Progetto Preliminare di cui alla variante strutturale siglata "V23" (iter attualmente sospeso in fase di esame da parte dei competenti organi comunali);
- con D.C.C. n. 4 del 01.02.2021 è stata approvata una ventiquattresima variante parziale ai sensi di 7° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., tale variante è stata denominata "V24" ed aveva per oggetto:
 - alcuni stralci di aree di completamento/nuovo insediamento residenziale
 - la nuova previsione di aree di completamento/nuovo insediamento residenziale, contigue o interne a centri e nuclei abitati
 - lo stralcio di aree a standards e la contestuale individuazione di nuova area a standard (parcheggio) in altra localizzazione
 - il riordino di usi artigianali e commerciali attraverso specifiche normative riferite a singole aree individuate puntualmente in cartografia
 - adeguamento della zonizzazione del Piano riconducendo alla destinazione di "tessuto edilizio saturo – B" (art. 3.2.2. N.T.A.) aree di completamento e nuovo impianto residenziale previste dal vigente strumento urbanistico e attuate ricadenti negli ambiti interessati della variante stessa;
- con Provvedimento Finale SUAP prot. 4549 del 13.10.2022 veniva approvata la variante semplificata ex art. 17 bis della L. R. 56/77 e s.m.i., denominata "V25", per ampliamento di attività artigianale, con verifica preventiva di assoggettabilità a V.A.S. ex L.R. 40/98 e D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., pratica SUAP 970/2021 – richiedente: Marini Quarries Group Comune di Villadossola – tale variante riguarda un ambito territoriale (Tav. P2D – Villa Est) non ricadente nelle tavole grafiche di zonizzazione oggetto della presente variante;

Dato atto che:

- il Comune di Villadossola è dotato di Piano di Zonizzazione Acustica comunale, approvato con deliberazione di C.C. n. 90 del 19.12.2007;
- con deliberazione di C.C. n. 48 del 03.08.2009 è stata approvata una prima variante al suddetto Piano, ai sensi della L.R. 52/2000 e s.m.i.;
- non è presente un Piano Urbano del Traffico (P.U.T.);
- il nuovo Regolamento Edilizio comunale è stato approvato con D.C.C. n. 25 del 25.06.2018 (pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 33 del 16.08.2018), adeguando ed integrando il R.E.T. regionale di cui alla D.C.R. n. 247-45856 del 28.11.2017, con disposizioni ritenute attinenti alla propria specificità e realtà territoriale;

Premesso che il Comune di Villadossola non ha ancora provveduto alla perimetrazione del centro abitato di cui all'articolo 12, comma 2, numero 5 bis) della L.R. 56/77 s.m.i., ma che tale fatto non costituisce impedimento alla presente procedura;

Atteso che:

- l'Amministrazione comunale ha ravvisato la necessità di apportare al P.R.G. una variante parziale ai sensi dell'art. 17, comma 5, della L.R. 56/77 e s.m.i. in seguito all'effettuazione di un'indagine conoscitiva sul territorio al fine di valutare l'opportunità di avviare l'iter per la predisposizione di una variante al P.R.G.C.;
- la variante proposta è soggetta a verifica preventiva di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (V.A.S.) ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della L.R. 56/77 e s.m.i.;
- la suddetta verifica seguirà l'iter definito dalla citata D.G.R. n. 25-2977 del 29.02.2016 – Allegato 1 punti “j” e “l” *“Procedimento integrato per l'approvazione delle Varianti Parziali al PRG, dei Piani Particolareggiati e dei Piani Esecutivi Convenzionati”* – schema j.1 *“In materia contestuale”* e che tale procedura prevede l'integrazione dello svolgimento della fase di verifica da svolgere contemporaneamente alla fase di pubblicazione ai fini urbanistici;
- tale schema j.1 consente una gestione ottimale dei tempi del processo di valutazione e approvazione ma, qualora dalla fase di verifica V.A.S. emergesse la necessità di modificare in modo sostanziale gli elaborati della variante, sarà necessario che il Comune provveda ad una seconda fase di pubblicazione per consentire la presentazione di eventuali osservazioni;

Richiamate le seguenti determinazioni del Responsabile del Servizio Gestione del Territorio di conferimento di incarichi professionali:

- n. 63 del 05.04.2022, con cui è stato affidato al Dott. Geol. Marangon Paolo di Domodossola (VB) incarico di redazione della parte geologica/acustica della variante parziale ai sensi dell'art. 17, comma 5, della L.R. 56/77 e s.m.i.;
- n. 64 del 05.04.2022, con cui è stato affidato agli Architetti Bovio Luigi e Gibroni Milena di Domodossola (VB) incarico di redazione della variante parziale ai sensi dell'art. 17, comma 5, della L.R. 56/77 e s.m.i.;
- n. 65 del 05.04.2022, con cui è stato affidato allo Studio GEASIT del Dott. Geol. Casucci Sabrina di Stresa (VB) incarico di Organo Tecnico Comunale (O.T.C.) e redazione del relativo parere motivato nell'ambito della procedura di verifica preventiva di assoggettabilità a V.A.S.;
- n. 66 del 05.04.2022, con cui è stato affidato al Dott. Agr. Ruschetti Monica di Omegna (VB) incarico di verifica di assoggettabilità a V.A.S. ai sensi dell'art. 17, comma 5, della L.R. 56/77 e s.m.i.;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 102 dell'11.07.2022, con la quale

venivano individuati nell'ambito della procedura di verifica preventiva di assoggettabilità a V.A.S. della variante parziale al vigente P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17 bis, comma 4, della L.R. 56/77:

- quale autorità competente, coincidente con l'Amministrazione comunale, il Segretario comunale, Dott.ssa Munda Fernanda;
- quale autorità procedente il Responsabile del Servizio Gestione del Territorio del Comune di Villadossola, Geom. Barbetta Giordano;
- quale Organo Tecnico Comunale costituito presso lo studio GEASIT del Dott. Geol. Casucci Sabrina di Stresa (VB) per le considerazioni sul documento di verifica di assoggettabilità alla V.A.S. e per il definitivo parere di assoggettabilità o esclusione dalla variante parziale al vigente P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17 bis, comma 4, della L.R. 56/77;

Premesso che la presente variante è stata denominata "V26" i quali obiettivi sono sintetizzati come segue:

- previsione di un nuovo parcheggio pubblico in loc. Boschetto
- stralcio di un parcheggio pubblico di nuova previsione in Via Pisacane
- la nuova previsione di un'area di completamento in loc. Noga
- stralcio di tratto viario di nuova previsione in zona PEEP
- stralcio di tratto viario di nuova previsione in zona Via Pisacane
- modifica normativa all'art. 3.3.3. (aree produttive) con lo stralcio di una prescrizione particolare per l'area "D3-5"
- modifica normativa all'art. 3.1.1. ai fini di una precisazione in ordine al metodo di calcolo dello standard
- altre lievi modifiche normative finalizzate alla disciplina delle previsioni della variante stessa (artt. 3.2.4, 3.2.6, 5.3.1);

Dato atto che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 10.08.2022 il Consiglio Comunale ha adottato il progetto preliminare della presente Variante unitamente al relativo documento tecnico per la verifica di assoggettabilità alla VAS, avviando l'iter per sottoporre la Variante stessa alla fase di Verifica di assoggettabilità a VAS contemporaneamente alla fase di pubblicazione ai fini urbanistici seguendo le procedure previste dalla D.G.R. n. 25 – 2927 del 29 febbraio 2016 – allegato 1 – schema j.1 "maniera contestuale";
- con avviso pubblicato all'albo pretorio on line del Comune, prot. 8770 del 20/09/2022 si procedeva alla pubblicazione e deposito per 30 giorni consecutivi del progetto preliminare di variante parziale V24 al P.R.G.C. vigente, unitamente alla relazione tecnica relativa al rapporto preliminare per le verifiche di assoggettabilità alla VAS;
- nei termini predetti non sono pervenute osservazioni;
- il Comune di Villadossola ha avviato e concluso la fase di consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale, interessati dagli effetti che l'attuazione della Variante Parziale n. 26 può avere sull'ambiente, così come indicato dalla D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008 e dall'Allegato 1 della D.G.R. n. 25-2977 del 26.02.2016;
- il Comune di Villadossola, in particolare, al fine di raccogliere i pareri collaborativi, ha trasmesso la documentazione prodotta ai seguenti soggetti/Enti da consultare:
 - o ARPA Piemonte – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est – Attività di Produzione Nord Est – protocollo comunale n. 8771 del 19.09.2022 e ricevuto in data 03.10.2023;
 - o Provincia del Verbano Cusio Ossola – Settore IV e Settore II - protocollo comunale n. 8771 del 19.09.2022 e ricevuto in data 03.10.2023

- (anche per il prescritto parere di compatibilità urbanistica);
- A.S.L. del VCO – protocollo comunale n. 8523 del 28.09.2020;
- Unione Montana Valli dell'Ossola - protocollo comunale n. 8771 del 19.09.2022 e ricevuto in data 03.10.2023;
- Segretario Generale del MiBACT - protocollo comunale n. 8771 del 19.09.2022 e ricevuto in data 03.10.2023;
- Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Biella Novara Verbano-Cusio Ossola e Vercelli - protocollo comunale n. 8771 del 19.09.2022 e ricevuto in data 03.10.2023;
- a seguito della richiesta di contributo di cui sopra e nei termini previsti di cui all'art.12, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006, sono pervenuti i seguenti contributi:
 - ARPA Piemonte – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est – Attività di Produzione Nord Est, nota ns. protocollo n. 10595 del 28.10.2022, in qualità di supporto tecnico-scientifico ai sensi dell'art. 2, comma 1, e dell'art. 4, comma 1, lettera b, della L.R. 18/2016 e s.m.i. e delle DD.GG.RR. 9 giugno 2008 n.12-8931 e 29 febbraio 2016, n.25-2977;
 - Determinazione n. 1739 del 21.10.2022 emessa dal Settore IV della Provincia del Verbano Cusio Ossola, comprensiva della Scheda Istruttoria, protocollo provinciale n. 17760/2022 nota ns. prot. n. 10189 del 26.10.2022, di pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della Variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6 della L.R. 56/1977 e s.m.i., nonché sulla compatibilità della Variante con il PTCP o i progetti sovracomunali approvati;

Considerato che:

- l'Organo Tecnico Comunale, preso atto dei pareri e contributi tecnici pervenuti, ha deciso l'esclusione dalla fase di valutazione ambientale strategica della variante in oggetto, come da nota ns. prot. 11902 del 19/12/2022, nel rispetto della seguente raccomandazione:

“in fase di progettazione, dovranno essere affrontati e sviluppati i seguenti temi, da dettagliare, circostanziare e calare nel contesto locale:

- *gestione delle acque meteoriche derivanti dalla nuova area a parcheggio in conformità a quanto previsto dal Piano di Tutela delle Acque Regione Piemonte (PTA 2021), approvato il 2 novembre 2021, con D.C.R, n. 179-18293, art. 27, e dal D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., Parte Terza, art. 113, comma 4, il quale stabilisce che “è comunque vietato lo scarico o l'immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee”;*
- *attuazione di tutti i possibili accorgimenti tecnici atti a ridurre gli impatti associati alle fasi di cantiere;*
- *mitigazione e compensazione dei possibili impatti negativi associati alla fase attuativa anche attraverso azioni di miglioramento e riqualificazione di aree verdi di proprietà pubblica.”.*

Atteso che la conclusione del procedimento di Verifica preventiva, comprese le motivazioni dell'eventuale mancato esperimento della Fase di Valutazione e le prescrizioni ritenute necessarie, dovranno essere messe a disposizione del pubblico, utilizzando a tal fine le forme di pubblicità ordinariamente previste e la pubblicazione del provvedimento sul sito informatico del soggetto proponente, così come previsto dall'art. 15, comma 6, lettera b, della L.R. 56/1977 e s.m.i., si ritiene opportuno farne oggetto di specifica comunicazione ai soggetti consultati.

Si evidenzia, inoltre, l'opportunità che il provvedimento di adozione e/o approvazione definitiva della Variante dia atto della determinazione di esclusione della Valutazione nonché del recepimento delle indicazioni, condizioni e/o prescrizioni fissate.”

Dato altresì atto che la fase di verifica di assoggettabilità, si è conclusa con l'emissione da parte dell'Autorità Competente della Determina n. 146 del 19/12/2022 relativa all'esclusione della variante in oggetto dalla Valutazione Ambientale Strategica, reso

pubblico sul sito informatico del Comune (art 12 comma 5 del D. L.gs. n. 152/2006);

Visti i commi 5°, 6° e 7° dell'art. 17 della Legge Regionale n. 56/1977 e successive modifiche ed integrazioni, che prevedono la natura e la procedura da seguire per l'adozione e l'approvazione di tali varianti;

Visto il progetto di variante parziale "V26" con contestuale verifica di assoggettabilità a V.A.S., predisposti dagli Architetti Bovio Luigi e Gibroni Milena di Domodossola (VB), dal Dott. Geol. Marangon Paolo di Domodossola (VB) e dal Dott. Agr. Ruschetti Monica di Omegna (VB) composto dai seguenti elaborati:

A-V26 - Relazione illustrativa
B-V26 - Modifiche ed integrazioni alle norme di attuazione
C-V26 - Raffronto P.R.G.C. vigente / V26
TAV. P2.D.V26 (Villa Ovest) - Zonizzazione – 1:2000
TAV. P2.D.V26 (Villa Sud) - Zonizzazione – 1:2000
TAV. P2.D.V26 (Villa Nord) - Zonizzazione – 1:2000
TAV. OO.UU.V26 (Villa Ovest) - OO.UU. primarie esistenti – 1:2000

ALLEGATI

Allegato 1: Tabella "Sintesi degli interventi proposti dalla variante"

Allegato 2: Stralcio Norme di Attuazione "Articoli del vigente P.R.G. afferenti alle destinazioni d'uso relative alle aree oggetto di variante ma non modificati dalla variante stessa"

Allegato 3: Tabella "Verifica del rispetto del piano paesaggistico regionale (PPR) da parte delle previsioni delle varianti agli strumenti urbanistici precedenti alla variante di adeguamento" (rif. cap. 7 presente relazione)

- Documento tecnico per la verifica preventiva di assoggettabilità alla V.A.S.;
- Relazione geologico-tecnica;
- Verifica di congruità con il piano di classificazione acustica;

Esaminata la documentazione costituente il progetto definitivo della Variante parziale V26 al vigente P.R.G.C. nonché la relativa documentazione di VAS;

Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56, Tutela ed uso del suolo, così come da ultimo modificata dalla Legge Regionale 25 marzo 2013, n. 3, e dalla Legge Regionale 12 agosto 2013, n. 17;

Rilevato che le modifiche di carattere normativo e cartografico introdotte con la presente variante sono quelle puntualmente descritte nell'elaborato A-V24 Relazione illustrativa – Capitolo 3. - Descrizione della variante articolato in:

- 3.1. – Modifiche di destinazione d'uso
 - 3.1.1. – Aree residenziali
 - 3.1.2. – D – Aree per attività economiche
 - 3.1.3. – UP – Usi pubblici
- 3.2. – Normativa di attuazione

Dato atto che la variante ha pubblico interesse collettivo e che è stata predisposta previa realizzazione di un'indagine conoscitiva. Nello specifico la presente variante trova

origine nella volontà dell'A.C. di procedere all'individuazione di due nuovi parcheggi pubblici, inoltre, essendo state avanzate da parte di cittadini alcune istanze di variante al Piano si è ritenuto opportuno dare risposta a tali esigenze, ove ritenute accoglibili, inserendo le relative modifiche nel corpo della variante stessa;

L'Amministrazione comunale ha infatti precedentemente proceduto a vagliare le istanze e proposte raccolte, accogliendo quelle ritenute rientranti nei criteri richiesti per una variante parziale e, soprattutto, coerenti con l'obiettivo di sviluppo socio-economico compatibile con il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio.

Attraverso tale fase di esame delle proposte l'Amministrazione comunale, dopo avere anche verificato in via preliminare, ove il caso, le condizioni di idoneità geomorfologica delle aree oggetto delle proposte, si è espressa per l'accoglimento di una parte di tali richieste, considerando che la variante necessaria comporterà modifiche puntuali di lieve entità allo strumento urbanistico che non possono generare particolari ricadute sulla struttura del Piano vigente, sull'assetto del territorio e sulla sua qualità ambientale e paesaggistica;

Visto che la variante parziale (ai sensi dell'art. 17, comma 7°, della legge regionale n. 56 del 5.12.1977 e successive integrazioni) con contestuale verifica di assoggettabilità a V.A.S.:

- a) non modifica l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
- b) non modifica in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non genera statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
- c) non riduce la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;
- d) non aumenta la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
- e) non incrementa la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente in misura superiore al quattro per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio;
- f) non incrementa le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, al 3 per cento nei comuni con popolazione residente compresa tra i diecimila e i ventimila abitanti, al 2 per cento nei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti;
- g) non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modifica la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
- h) non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti;

Dato atto che la variante non produce modifiche ai dati quantitativi in ordine a capacità insediativa residenziale e aree per attività economiche, né, come sopra evidenziato, delle aree per servizi ed attrezzature pubbliche e di uso pubblico, come sintetizzato nella tabella di verifica che segue:

Verifica parametri (L.R. n. 56/77 s.m.i., art. 17, comma 5)

LUR (legge regionale n. 56 del 5.12.1977 e s.m.i.)	PARAMETRI (L.R. n. 56/77 s.m.i., art. 17, comma 5)	Verifica Variante V26
Quantità globale delle aree per servizi di cui agli artt. 21 e 22 art. 17, comma 5, lett. c)	limite riduzione fino a 0,5 mq./abitante	- 0,109 mq/abitante
Quantità globale delle aree per servizi di cui agli artt. 21 e 22 art. 17, comma 5, lett. d)	limite incremento fino a 0,5 mq./abitante	Nessun incremento
Capacità insediativa residenziale art. 17, comma 5, lett. e)	limite incremento 4% per comuni con popolazione residente fino a 10.000 abitanti	Nessun incremento
Superfici territoriali relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive art. 17, comma 5, lett. f)	limite incremento 6% per comuni con popolazione residente fino a 10.000 abitanti (superfici territoriali o indici edificabilità)	Nessun incremento

Nota: la presente tabella tiene conto del bilancio effettuato per il complesso delle precedenti varianti

Dato atto della coerenza della variante parziale in essere con altri piani/programmi di cui all'art.17, c. 2, della L.R. n. 56/77 e s.m.i., in particolare: Piano Territoriale Regionale e Piano Paesaggistico Regionale (per il Piano Territoriale Provinciale sono scaduti i termini della salvaguardia di cui all'art. 58 della L.R. 56/77 e s.m.i.); in particolare, che le modifiche apportate dalla Variante Parziale V26 rispettano le disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) e sono coerenti con le norme (NDA) del PPR stesso;

Dato atto che la variante in oggetto è compatibile con il Piano di Zonizzazione

acustica;

Dato inoltre atto che la variante parziale (ai sensi dell'art. 17, comma 2, della Legge Regionale n. 56 del 5.12.1977 e successive integrazioni), con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, non contrasta ed è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attua le previsioni;

Dato oltre a ciò atto che, ai sensi del D.M. 09.05.2001 e della D.G.R. 17-377 del 26.07.2010, la succitata variante parziale per tipologia non incide palesemente con il R.I.R.;

Udita la relazione dell'Assessore Romeggio Maurizio;

Acquisito il parere sulla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Con votazione espressa in forma legale e con voti n. 11 favorevoli, zero contrari ed astenuti, su n. 11 votanti

D E L I B E R A

Di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Di approvare, ai sensi dell'art. 17 – comma 5 – della L.R. n. 56/1977 e s.m.i., come da ultimo modificata dalle LL.RR. 3/2013 e 17/2013, la Variante Parziale V26 al P.R.G.C. vigente, redatti dagli Architetti Bovio Luigi e Gibroni Milena, con studio professionale in Corso Disegna n. 2 a Domodossola (VB), acquisiti al protocollo comunale n. 6291 del 06.07.2022, unitamente alla Relazione geologico-tecnica e alla verifica di congruità con il piano di classificazione acustica comunale, acquisite al protocollo comunale in data 11.07.2022, redatte dal Dott. Geol. Marangon Paolo, con studio professionale in Via Bonomelli n. 16 a Domodossola (VB), di seguito elencati:

A-V26 - Relazione illustrativa

B-V26 - Modifiche ed integrazioni alle norme di attuazione

C-V26 - Raffronto P.R.G.C. vigente / V26

TAV. P2.D.V26 (Villa Ovest) - Zonizzazione – 1:2000

TAV. P2.D.V26 (Villa Sud) - Zonizzazione – 1:2000

TAV. P2.D.V26 (Villa Nord) - Zonizzazione – 1:2000

TAV. OO.UU.V26 (Villa Ovest) - OO.UU. primarie esistenti – 1:2000

ALLEGATI

Allegato 1: Tabella "Sintesi degli interventi proposti dalla variante"

Allegato 2: Stralcio Norme di Attuazione "Articoli del vigente P.R.G. afferenti alle destinazioni d'uso relative alle aree oggetto di variante ma non modificati dalla variante stessa"

Allegato 3: Tabella "Verifica del rispetto del piano paesaggistico regionale (PPR) da parte delle previsioni delle varianti agli strumenti urbanistici precedenti alla variante di adeguamento" (rif. cap. 7 presente relazione)

- Documento tecnico per la verifica preventiva di assoggettabilità alla V.A.S.;
- Relazione geologico-tecnica;
- Verifica di congruità con il piano di classificazione acustica;

Di dare e prendere atto che con l'emissione da parte dell'Autorità competente della Determina n. 146 del 19.12.2022 è stata disposta l'esclusione dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della proposta di variante parziale V26 al P.R.G.C. vigente, redatta ai sensi dell'art. 17, comma 7, della L.R. 56/77 e s.m.i. per le motivazioni in premessa indicate e meglio precisate nei pareri dell'Organo Tecnico e nella Determina di esclusione sopra citata che viene allegata alla presente come parte integrante e sostanziale.

Di dare atto che, secondo quanto previsto dall'art. 17 – comma 5 la presente variante parziale n. V26 contiene modifiche che soddisfano tutte le seguenti condizioni:

- a) non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
- b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
- c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;
- d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
- e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente nei comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitanti; non incrementano la predetta capacità insediativa residenziale in misura superiore al 4 per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio;
- f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, al 3 per cento nei comuni con popolazione residente compresa tra i diecimila e i ventimila abitanti, al 2 per cento nei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti;
- g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
- h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

Dato atto che, come precisato in premessa e nei documenti tecnici, la variante parziale nel seguente prospetto numerico rispetta i parametri di cui all'art. 17 comma 5 della legge regionale n. 56 del 5.12.1977 e successive integrazioni:

Verifica parametri (L.R. n. 56/77 s.m.i., art. 17, comma 5)

LUR (legge regionale n. 56 del 5.12.1977 e s.m.i.)	PARAMETRI (L.R. n. 56/77 s.m.i., art. 17, comma 5)	Verifica Variante V26
Quantità globale delle aree per servizi di cui agli artt. 21 e 22 art. 17, comma 5, lett. c)	limite riduzione fino a 0,5 mq./abitante	- 0,109 mq/abitante
Quantità globale delle aree per servizi di cui agli artt. 21 e 22 art. 17, comma 5, lett. d)	limite incremento fino a 0,5 mq./abitante	Nessun incremento
Capacità insediativa residenziale art. 17, comma 5, lett. e)	limite incremento 4% per comuni con popolazione residente fino a 10.000 abitanti	Nessun incremento
Superfici territoriali relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive art. 17, comma 5, lett. f)	limite incremento 6% per comuni con popolazione residente fino a 10.000 abitanti (superfici territoriali o indici edificabilità)	Nessun incremento

Nota: la presente tabella tiene conto del bilancio effettuato per il complesso delle precedenti varianti

Di dare atto che, per le motivazioni in premessa indicate, la variante parziale riveste carattere di pubblico interesse collettivo.

Di dare inoltre atto che la variante parziale (ai sensi dell'art. 17, comma 2, della Legge Regionale n. 56 del 05.12.1977 e successive integrazioni), con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, non contrasta ed è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attua le previsioni.

Di dare ulteriormente atto che le modifiche apportate dalla variante V26 al PRG vigente del Comune di Villadossola rispettano le disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti del Piano Paesaggistico Regionale e sono coerenti con le norme (NdA) del PPR stesso ed in quanto tali risultano compatibili con i disposti del PPR approvato con DGR 233-35836 del 3.10.2017.

Di dare infine atto che la variante parziale seguirà le procedure di pubblicazione previste dal comma 7° dell'art. 17 della Legge Regionale n. 56/1977 e successive modifiche ed integrazioni, pertanto la presente delibera sia pubblicata sul sito informatico del Comune di Villadossola ed all'albo pretorio del comune.

Di stabilire che la presente deliberazione unitamente agli elaborati di variante e la documentazione conclusiva di verifica, come elencati al precedente punto 2, dovranno essere trasmessi a cura dell'autorità competente in materia di VAS, per il tramite del proprio organo tecnico, ai soggetti con competenza ambientale, individuati ai sensi della citata D.G.R. 29 febbraio 2016, n. 25-2977.

Di trasmettere la presente deliberazione unitamente agli elaborati di variante e al documento di verifica, come elencati al precedente punto 2, alla Regione Piemonte ed alla Provincia del V.C.O., ai fini dei successivi adempimenti previsti della L. R. n. 56/1977 e s.m.i. nonché dalla normativa di VAS.

Di provvedere, per il tramite del Servizio Gestione del Territorio, a tutti gli adempimenti successivi e conseguenti al presente provvedimento.

Di dare atto che lo schema del presente provvedimento e gli allegati tecnici sono stati pubblicati sul sito web istituzionale, sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013.

Con successiva votazione espressa in forma legale e con voti n. 11 favorevoli, zero contrari ed astenuti, su n. 11 votanti, la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000, è dichiarata immediatamente eseguibile.

Firmati all'originale

IL PRESIDENTE
F.to : Nino Michael

IL SEGRETARIO
F. to Dott.ssa Munda Fernanda

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Dal Municipio, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Munda Fernanda

Ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”:

Sono stati acquisiti i pareri sulla proposta di deliberazione (artt. 49 – 147 bis)

Parere tecnico favorevole.
F. to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.
F. to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Petrò Alessandra

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione dal 21/02/2023 come prescritto dall'art. 124.

Villadossola, li 21/02/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Munda Fernanda

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 06/02/2023

í decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3)

í perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4)

Li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Munda Fernanda